



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

03788-21

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2115/2020
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		UP - 16/12/2020
ANTONIO SETTEMBRE	- Relatore -	R.G.N. 34571/2019
RENATA SESSA		
ANGELO CAPUTO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE  
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore, avv. (omissis), che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha  
confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato (omissis)  
per furto aggravato di legna;

- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione  
l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e  
una illogicità della motivazione riguardo all'aggravante della violenza sulle cose.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (ex multis, cass., n. 11720 del 29/11/2019, rv 279042-01).

In caso di furto di alberi, in tanto è configurabile l'aggravante della violenza sulle cose in quanto l'agente operi su un albero piantato al suolo, abbattendolo o recidendo i rami dello stesso. Anche la "potatura", invero, comportando una diminuzione della parte legnosa secondo l'arbitrio dell'agente, con l'impiego della forza fisica o con l'utilizzo di strumentazione adatta, integra gli estremi della violenza. Parimenti, integra violenza il sezionamento di tronchi destinati ad essere utilizzati nello stato in cui si trovano, dal momento che il loro sezionamento li renderebbe inidonei all'utilizzo programmato. Non è possibile parlare di violenza sulle cose - invece - allorché l'agente si limiti a sezionare - per renderlo trasportabile - un albero già abbattuto, destinato ad essere utilizzato come legna da ardere, giacché, in tal caso, non viene operata alcuna trasformazione del bene che sia configurabile come rottura, guasto, danneggiamento o mutamento di destinazione. Ciò che viene in rilievo, in tal caso, è il solo impossessamento.

2. Alla luce di tali criteri la sentenza impugnata fa registrare un deficit di motivazione, giacché, a fronte della specifica contestazione dell'appellante - che negava di aver operato su alberi piantati al suolo e, comunque, di aver inciso sulla destinazione della cosa, per essersi limitato a sezionare delle ceppaie già tagliate e accatastate sul ciglio della strada - la Corte d'appello si è limitata a ripetere, in maniera per vero sibillina, che gli imputati furono sorpresi dai carabinieri mentre "stavano praticando il taglio degli alberi di eucalipto", senza ulteriori specificazioni, sicché è rimasto inesplorato proprio l'aspetto rilevante per la configurazione dell'aggravante.



Consegue a tanto che la sentenza va annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

**P. T. M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta.

Così deciso il 16/12/2020

Il Consigliere estensore  
(Antonio Settembre)

Il Presidente  
(Eduardo De Gregorio)

